**Commento relativo all’ordinanza dell’USAV
che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria**

 **Modifica del 25 luglio 2023**

**I. Situazione iniziale**

Nell’ordinanza sulle epizoozie (OFE, RS 916.401) l’influenza aviaria è classificata come epizoozia altamente contagiosa (art. 2 lett. o OFE). Sono considerati ricettivi tutti i tipi di uccelli, in particolare il pollame da cortile (art. 122 OFE). La malattia colpisce in modo particolarmente grave e rapido polli e tacchini. Gli uccelli acquatici, come le anatre e le oche, contraggono raramente la malattia e in forma più lieve, ma possono diffondere l’agente patogeno. Secondo le attuali conoscenze scientifiche, non vi sono terapie in grado di curare con successo gli animali infetti. Sono pertanto vietati sia tentativi terapeutici sia vaccinazioni (cfr. art. 81 OFE). Le possibilità di combattere l’epizoozia si limitano al contenimento della sua diffusione mediante l’uccisione degli animali infetti o possibilmente infetti. Per preservare dall’epizoozia le aziende detentrici di pollame sono decisivi severi provvedimenti di biosicurezza. L’uccisione degli animali infetti è inoltre importante anche nell’ottica del benessere degli animali, in quanto risparmia loro le sofferenze causate dall’epizoozia.

A causa dei numerosi casi di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli uccelli selvatici, quest’inverno in tutta la Svizzera sono state adottate speciali misure per proteggere le aziende detentrici di animali dall’introduzione dell’influenza aviaria. L’ordinanza dell’USAV del 24 novembre 2022[[1]](#footnote-1) che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria obbligava i detentori di animali, dal 28 novembre 2022 al 30 aprile 2023, a proteggere il pollame dal contatto con gli uccelli selvatici, a tenere separati il pollame da cortile dalle oche e dai ratiti e ad applicare misure igieniche particolarmente severe. Nel periodo compreso tra novembre 2022 e aprile 2023, tre aziende detentrici di pollame sono state colpite da HPAI. L’USAV e il Cantone di Zurigo ne hanno informato il pubblico. I comunicati stampa sono disponibili sul sito Internet [Influenza aviaria (AI) nell’animale](https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html)[[2]](#footnote-2). A seguito di una forte diminuzione dei casi negli uccelli selvatici, le misure di protezione sono state abrogate a partire dal 1° maggio 2023[[3]](#footnote-3). Tuttavia, nel comunicato stampa pubblicato in occasione dell’abrogazione, l’USAV ha sottolineato che si sarebbe continuato a monitorare attentamente la situazione epizootica.

All’inizio di maggio, gli ornitologi hanno osservato un aumento della mortalità dei gabbiani nelle colonie di nidificazione di Neeracher Ried, nel Cantone di Zurigo, e nei pressi di Rapperswil, nel Cantone di San Gallo. Nelle analisi di laboratorio è stata rilevata l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. Il 19 maggio 2023, il virus dello stesso sottotipo è stato rilevato anche in gabbiani comuni rinvenuti morti presso il lago di Pfäffikon. Sono in corso ulteriori indagini per determinare se l’epizoozia si è ulteriormente diffusa (art. 122*f* cpv. 1 OFE). Ciò avviene in stretta collaborazione con gli esperti della Stazione ornitologica svizzera di Sempach, del Centro nazionale di riferimento per le malattie dei volatili e dei conigli (CNMVC), dell’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) e dell’USAV.

All’inizio di luglio, anche un luogo di riproduzione di gabbiani comuni sul lago di Morat è stato colpito dall’influenza aviaria, mentre i luoghi di riproduzione sul Greifensee, relativamente vicini a quelli colpiti sul lago di Zurigo, sono rimasti negativi. Ciò dimostra che il virus è ancora in circolazione in Svizzera, anche se a livelli moderati. Con la fine della stagione di nidificazione, potrebbero comparire casi sporadici al di fuori dei siti di nidificazione. Per questo motivo l’ordinanza viene prorogata fino al 15 ottobre 2023, con la modifica dell’articolo 3 che sostituisce «zone di riproduzione che rappresentano un rischio» con «luoghi che rappresentano un rischio».

Dopo aver consultato i veterinari cantonali e tenuto conto delle valutazioni della Stazione ornitologica di Sempach, l’USAV stabilisce nella presente ordinanza le zone di controllo e di osservazione ai sensi dell’articolo 122*f* capoverso 2 OFE. Inoltre, in virtù dell’articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge sulle epizoozie (RS 916.40), ordina provvedimenti temporanei secondo l’articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6 LFE.

**II. Le disposizioni nel dettaglio**

**Art. 3: Zona di controllo**

Dopo il periodo riproduttivo, i gabbiani comuni di solito si disperdono.

Poiché le restrizioni sull’allevamento all’aperto hanno un impatto sul benessere degli animali, le zone di controllo sono definite sulla base di una valutazione ponderata tra benefici e rischi. L’ordinanza stabilisce l’estensione delle zone di controllo: il rischio di un’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria che giustifichi la restrizione dell’allevamento all’aperto è generalmente ipotizzato per un raggio di 1 km intorno alle zone in cui sono stati rinvenuti uccelli selvatici colpiti dall’influenza aviaria. La decisione se un luogo di ritrovamento rappresenti un rischio per le aziende detentrici di pollame in questa zona è di competenza dei veterinari cantonali. A tal fine, i Cantoni, la Stazione ornitologica di Sempach, il CNMVC, l’IVI e l’USAV si tengono reciprocamente informati.

**Art. 8 cpv. 2: Entrata in vigore e durata di validità**

L’ordinanza è entrata in vigore il 25 maggio 2023 e si applica fino al 31 luglio 2023. L’ordinanza è prolungata fino al 15 ottobre 2023.

**III. Ripercussioni**

I provvedimenti da adottare nelle zone di osservazione e di controllo comportano determinate restrizioni per gli avicoltori. Tuttavia, queste sono anche nel loro interesse, poiché prevenire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria può non soltanto evitare grandi sofferenze agli animali, ma anche danni economici. Pertanto, le restrizioni sono considerate ragionevoli e indispensabili.

**IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

Le misure di lotta sono conformi ai requisiti concordati con l’UE e stabiliti all’articolo 2 dell’allegato 11 e alla cifra V dell’appendice 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999[[4]](#footnote-4) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli e sono pertanto compatibili con gli obblighi internazionali.

1. RS **916.443.116** [↑](#footnote-ref-1)
2. [Influenza aviaria (AI) nell’animale](https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html) [↑](#footnote-ref-2)
3. [Influenza aviaria: misure abrogate dal 1° maggio 2023 (admin.ch)](https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-94613.html) [↑](#footnote-ref-3)
4. RS **0.916.026.81** [↑](#footnote-ref-4)